

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **6/1973** (ECLI:IT:COST:1973:6)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **14/01/1973**; Decisione del **25/01/1973**

Deposito del **01/02/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6547**

Atti decisi:

N. 6

ORDINANZA 25 GENNAIO 1973

Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 35 del 7 febbraio 1973.

Pres. CHIARELLI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Prof. PAOLO ROSSI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 febbraio 1970 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Brollo Carlo, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;

2) ordinanze emesse il 24 febbraio 1970 dal pretore di Montebelluna ed il 13 marzo 1970 dal pretore di Caltanissetta nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Viviani Giovanni e Montaperto Salvatore, iscritte ai nn. 180 e 185 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970;

3) ordinanza emessa il 20 novembre 1970 dal pretore di Massa nel procedimento penale a carico di Carnicelli Vincenzo, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971;

4) ordinanza emessa il 2 marzo 1971 dal pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di D'Erasmus Aldo, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;

5) ordinanza emessa il 1 marzo 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Varano Salvatore, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;

6) ordinanze emesse il 5 aprile 1971 dal pretore di Bolzano e l'11 giugno 1971 dal pretore di Carpi nei procedimenti penali rispettivamente a carico di D'Agostino Domenico e Lasagna Carlo, iscritte ai nn. 248 e 252 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;

7) ordinanza emessa il 7 maggio 1971 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Barzocchini Luciano, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;

8) ordinanze emesse il 29 novembre 1971 dal tribunale di Brescia ed il 23 novembre 1971 dal tribunale di Cassino nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Brunetti Martino e Persichini Annita, iscritte ai nn. 489 e 490 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;

9) ordinanze emesse l'11 dicembre 1971 dal pretore di Sarzana ed il 27 gennaio 1972 dal tribunale di Cassino nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Bertolotti Primo e Crolla Domenico, iscritte ai nn. 53 e 67 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972;

10) ordinanza emessa il 15 dicembre 1971 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Balzaretto Vittorio, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;

11) ordinanze emesse il 27 gennaio 1972 dal pretore di Castelnuovo della Stabia, il 15 gennaio 1972 ed il 20 dicembre 1971 dal pretore di Conegliano, il 28 ottobre 1971 dal pretore di Padova ed il 10 febbraio 1972 dal pretore di Pisa nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Celeste Domenico, Breda Giorgio, Lorenzon Graziano, Vendramin Giovanni e Nardi Alessandro, iscritte ai nn. 100, 108, 109, 113 e 128 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972;

12) ordinanza emessa il 2 febbraio 1972 dal pretore di Montemaggiore Belsito nel procedimento penale a carico di Cicero Rosa Angela, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;

13) ordinanze emesse il 1 marzo 1972 dal pretore di Alia, il 22 marzo 1972 dal pretore di Lodi ed il 28 aprile 1972 dal tribunale di Massa nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Leone Cosimo, Ovena Giovanni e Ceccarelli Egiziano, iscritte ai nn. 186, 209 e 210 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

14) ordinanze emesse il 29 maggio 1972 dal pretore di Lungro nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Avolio Giacomino e Piacenza Benito Muzio, iscritte ai nn. 274 e 275 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, facendo riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione o a taluni di questi;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che, rispetto ai medesimi articoli (ed anche all'art. 113 Cost.), la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 1972, che ha fatto richiamo pure alla precedente sentenza n. 109 del 1968;

che non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con le ordinanze in epigrafe e già decisa con la sentenza n. 165 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.